

## **TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**

### **RICORSO PER AMMISSIONE**

### **ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (ART. 6 SS. L. 3/2012)**

#### **NELL'INTERESSE**

del Sig. **Pasquale FUSCO**, nato a \_\_\_\_\_ },  
C.F. l \_\_\_\_\_ ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Torre del Foro di  
Firenze (C.F. TRR FNC 80D47 F656X), quale procuratore antistatario, ed elettivamente  
domiciliato presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
francesca.torre@firenze.pecavvocati.it.

L'Avv. Francesca Torre dichiara di voler ricevere le notifiche ex art. 170 c.p.c. e le  
comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC francesca.torre@firenze.pecavvocati.it.

\* \* \*

**IL DEBITORE, CONSAPEVOLE DELLA GRAVE SITUAZIONE IN CUI VERSA, RITIENE CHE IL PIANO PROPOSTO SIA L'UNICA SOLUZIONE PERCORRIBILE AFFINCHÈ, CONTEMPORANEAMENTE E NEL RISPETTO DELLO SPIRITO DELLA LEGGE, POSSA SODDISFARE I SUOI CREDITORI NELLA MISURA MAGGIORE POSSIBILE, IN MODO CERTO E TEMPESTIVO, ED OFFRIRE UNA NUOVA POSSIBILITÀ ALLA PROPRIA FAMIGLIA, AZZERANDO COSÌ I PROPRI DEBITI.**

**PER TALE MOTIVO IL PRESENTE ATTO VIENE DEPOSITATO PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE DELLE ESECUZIONI, AFFINCHÈ VOGLIA DISPORRE, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G.E. \_\_\_\_\_, LA SOSPENSIONE DELL'UDIENZA DI ASSEGNAZIONE SOMME GIÀ FISSATA PER LA DATA DEL \_\_\_\_\_.**

**TALE SOSPENSIONE È NECESSARIA PER CONSENTIRE AL GIUDICE DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE ADITO PER LA PROCEDURA EX ART. 7, CO. 1, L. 3/2012, DI VALUTARE LA BONTÀ DEL PIANO DEL CONSUMATORE PROPOSTO.**

\* \* \*

#### **PREMESSA**

§ Il Sig. Fusco si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art 6 comma 2 lettera c) Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;

§ sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:



- si trova in uno stato da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, ossia il ricorrente si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;
- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente attività di impresa;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

§ in presenza del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte di cui sopra, non risulta possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

§ le cause dell'indebitamento hanno avuto la loro origine nei fatti di seguito menzionati.

#### CAUSE DI INDEBITAMENTO

Si espongono dunque le dinamiche e le scelte compiute dal Sig. Pasquale Fusco nel corso degli ultimi anni, che hanno purtroppo condotto il medesimo allo stato di crisi oggetto della presente proposta

Nell'anno 2015 il Sig. Fusco decideva di supportare la moglie nel nell'apertura di una piccola palestra, così da poter garantire alla famiglia una seconda entrata. E proprio per il bene della famiglia il Sig. Fusco si esponeva nella richiesta di finanziamenti, che alla moglie – in stato di disoccupazione - mai sarebbero stati concessi.

Il primo prestito, di € 25.000,00, veniva concesso da

Il contratto di finanziamento ([DOC. 1](#)), sottoscritta il 9.02.2015, prevedeva il pagamento di 84 rate mensili da € 461,07 l'una, dal 15.03.2015 fino al saldo della somma dovuta, ovvero € 38.761,21 (€ 25.000,00 per capitale + € 2.969,00 quale premio assicurativo + € 10.791,84 per interessi).

Tale prestito veniva ad aggiungersi al finanziamento di 120 mesi contratto con il 13.10.2009, con un capitale erogato di € 26.666,67 ([DOC. 2](#)).

Ad ottobre del 2015 la moglie del Sig. Fusco riceveva la notizia del tutto inaspettata del rigetto della richiesta di credito a fondo perduto per le start up presentata ad aprile 2015 ([DOC. 3](#)). Pertanto, al fine di evitare che il progetto della Sig. , già avviato, rimanesse incompiuto, rendendo così inutile il finanziamento richiesto a , il Sig. Fusco, tramite cessione di 1/5 dello stipendio in un caso, e, tramite delega di pagamento



nell'altro, faceva domanda per altri due prestiti, rispettivamente con Banca Popolare Italiana e Credito

Tramite il contratto con Banca Popolare Italiana (DOC. 4) dell'1.11.2015, veniva concesso al Sig. Fusco un prestito di € 28.541,23 (di cui € 27.000,00 per capitale ed € 1.541,23 per oneri istruttoria, erariali e spese di assicurazione), con previsione di rientro in 120 rate mensili da € 299,25 l'una, dall'1.12.2015 fino al saldo dell'importo finale di € 37.451,23 (dei quali € 8.910,00 per interessi).

Tramite, invece, il contratto con Credito (DOC. 5) del 14.10.2015, veniva concesso all'istante un finanziamento di € 26.760,00 (di cui € 25.000,00 per capitale ed € 1.760 per oneri vari), con previsione di rientro in 120 rate mensili da € 300,00 l'una, dal 10 dicembre 2015 fino al saldo dell'importo finale di € 37.451,23 (dei quali € 9.910,00 per interessi).

Il Sig. Fusco contava di poter sostenere il peso delle varie rate con le entrate dell'attività della moglie.

In effetti la palestra apriva a febbraio 2016; ovviamente all'inizio gli introiti non producevano utili, ma almeno consentivano di alleviare la pressione dei finanziamenti.

Purtroppo il 18.05.2017 il Sig. Fusco rimaneva coinvolto in un grave incidente con lo scooter (DOC. 6), a causa del quale era costretto alla immobilizzazione forzata a letto per 3 mesi, oltre ad altri 8 di riabilitazione.

La moglie del Sig. Fusco si trovava costretta a sospendere l'attività per assistere il marito, con conseguente cessazione del gettito economico che ne derivava.

All'inizio la Sig.ra tentò di mantenere l'attività in piedi, ma trascorsi due mesi senza entrate, in costanza comunque delle spese di gestione e di locazione della palestra (DOC. 7), la stessa dovette arrendersi all'evidenza, e la palestra fu chiusa.

Il contratto di affitto venne pertanto risolto per sopravvenuta impossibilità di pagamento.

Nei mesi in cui il Sig. Fusco rimase immobilizzato cercò in ogni modo di rispettare i pagamenti relativi ai prestiti, anche se ciò significava far fronte ad un esborso di € 1.060,32, con uno stipendio, in quella fase, pari ad € 1.500,00 circa.

Molto presto le necessità quotidiane imposero al Sig. Fusco di fare una scelta di sopravvivenza e, non potendo intervenire sui contratti di cessione e di delega, cessò di corrispondere da ottobre 2017 le rate destinate a

Il Sig. Fusco metteva molto presto in moto la procedura monitoria per il recupero del credito.

Nell'ottobre del 2019 il Sig. Fusco riceveva la notifica del decreto ingiuntivo (DOC. 8), rimasto non opposto, e, successivamente, le notifiche del precetto in data 26.06.2020 (DOC. 9) e del pignoramento presso terzi, ovvero presso il datore di lavoro (DOC. 10) nel settembre 2020 (DOC. 10).



La causa risulta iscritta al n. R.G. 980/2020, con prossima udienza fissata al 23/05/2021 ([DOC. 11](#)).

Dalla data di notifica al terzo pignorato il Sig. Fusco subisce una decurtazione stipendiale, per accantonamento, di c.a. € 350,00/€ 360,00, cosicché la paga mensile netta attualmente percepita è di appena € 1.000,00.

Nello specifico, pretendo in considerazione, a campione, i pregressi statini, lo stipendio percepito a marzo 2021 è stato di € 1.350,01 ([DOC. 12](#)), quello di gennaio 2021 è stato di € 1.350,05 ([DOC. 13](#)) e, andando random a ritroso, quello di ottobre 2020 è stato di € 1.350,05 ([DOC. 14](#)).

Benché la moglie del Sig. Fusco percepisca, per la figlia, l'assegno mensile di € 300,00 (si allega il decreto del Tribunale di Napoli – [DOC. 15](#)), la stessa continua ad essere disoccupata e certamente il futuro, nell'attuale contingenza economica, non si prospetta affatto positivo in termini di opportunità lavorative.

A ciò deve aggiungersi una nuova circostanza.

I coniugi Fusco hanno sinora abitato nella casa dei genitori della Sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, ma a breve si trasferiranno in una abitazione da affittare, già individuata e fermata con contratto preliminare<sup>1</sup> ([DOC. 16](#)).

La figlia della Sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ soffre le complicate condizioni di salute del nonno (~~XXXXXXXXXX~~) e del bisnonno (con ~~XXXXXXXXXX~~) e la convivenza è divenuta ormai insostenibile per la minore. Da qui la decisione – inevitabile – di prendere in affitto una casa per proprio conto.

La casa si trova nella zona di ~~XXXXXXXXXX~~ e l'affitto è stato convenuto nella misura di € 800,00 oltre ad € 72,00 per il condominio.

Trattasi di un prezzo rientrante nella media degli affitti richiesti nella zona, zona dalla quale i coniugi Fusco non possono allontanarsi proprio per la necessità impellente di stare vicino ai rispettivi genitori<sup>2</sup>.

Aggiungasi che ove gli stessi scegliessero una abitazione in un quartiere più distante, il Sig. Fusco, per arrivare a lavoro, non potrebbe utilizzare la propria auto in quanto in condizioni non idonee ad affrontare tragitti lunghi. L'unica alternativa sarebbe quella di fare affidamento sul trasporto pubblico, che notoriamente non offre garanzia di puntualità.

Pertanto la zona di ~~XXXXXXXXXX~~ è l'unica opzionabile.

---

<sup>1</sup> Al momento la famiglia non si è ancora trasferita non solo per le difficoltà legate alla pandemia in corso, ma soprattutto per il mutamento delle condizioni reddituali a seguito del pignoramento e della ritenuta mensile del quinto.

<sup>2</sup> ]  
(l'  
Si  
ac



### ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie, in relazione alle quali tutti i creditori debbono ritenersi chirografari:

Creditore	Capitale richiesto	Importo finanziato	Rata mensile e n. rate	Totale rate mensili pagate	Importo richiesto nel pignoramento
	€ 25.000,00	€ 26.666,67	€ 321,29 (120 rate)	€ 19.551,94 (pari a 95 mensilità)	X
	€ 25.000,00, oltre ad € 2.969,40 per premi assicurativi, per un totale di € 27.969,40	€ 38.761,24	€ 461,07 (84 Rate)	€ 19.364,94 (pari a 42 mensilità)	€ 22.068,22
(cessione del 5°)	€ 27.000,00, oltre ad € 1.541,23 per oneri istruttori e spese assicurazione, per un totale di € 28.541,23	€ 35.910,00	€ 299,25 (120 rate)	€ 16.458,75 (pari a 55 rate)	X
(delega di pagamento)	€ 25.000,00, oltre ad € 1.746,08 per premi assicurativi, per un totale di € 26.746,08	€ 36.000,00	€ 300,00 (120 rate)	€ 16.500,00 (pari a 55 rate)	X

A seguire si riportano invece i dati relativi agli importi residui per debiti da finanziamento:

Creditore	Debito residuo
	€ 9.484,00
	€ 20.809,00
	€ 14.764,15



(cessione del 5°)	
(delega di pagamento)	€ 16.500,00

Infine si evidenziano le rate mensili delle quali il debitore è onerato in forza, rispettivamente, di trattenuta per pignoramento, di cessione del 5° e di delega di pagamento:

Creditore	Rata mensile o accantonamento per PPT
(	€ 360,00
I	€ 299,25
(	
l	€ 300,00
(delega di pagamento)	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 959,25</b>

Dalla certificazione dei redditi degli ultimi 3 anni ([DOC. 17](#) per il CU 2018, [DOC. 18](#) per il CU 2019 e [DOC. 19](#) per il CU 2020) e in particolare dall'esame dell'ultimo anno certificato (2019) emerge che lo stipendio medio mensile è di € 1.800,00.  
Partendo da questo dato se ne ricava che, onorando i debiti mensili, al Sig. Fusco rimane una disponibilità di circa €

#### SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal Sig. Fusco è reale e dimostrata dai fatti.

Come si evince dall'autocertificazione ([DOC. 20](#)), il nucleo familiare è composto dal Sig. Fusco, dalla moglie **Francesca Fusco**, a carico del marito, e dalla figlia della Sig.ra **Vigilante**.

I coniugi sono i regime di comunione dei beni.

Le spese correnti sostenute finora dal Sig. Fusco sono relative a beni di prima necessità (generi alimentari, vestiario e scarpe), farmaci e visite mediche specialistiche, utenze telefoniche, benzina, bollo auto e assicurazione RC.



Non vengono menzionati i versamenti per le utenze quali energia elettrica, acquedotto e rifiuti e gas metano, in quanto ad oggi ancora il Sig. Fusco vive con la famiglia nella casa dei suoceri, che provvedono agli esborsi concernenti le predette spese.

Dai documenti allegati si ricava quanto segue in merito alle spese tipo mensili:

Spese per generi alimentari, spese varie e spese mediche ( <a href="#">DOC. 21</a> )	€ 369,07
Spese per benzina ( <a href="#">DOC. 22</a> )	€ 160,00
Spese bollo auto ( <a href="#">DOC. 23</a> )	€ 15,07 (€ 180,86: 12)
Spese assicurazione auto ( <a href="#">DOC. 24</a> )	€ 19,62 (€ 235,50: 12)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 563,76</b>

Dunque per il sostegno della famiglia il Sig. Fusco utilizza quasi il suo intero stipendio, con un residuo “libero” di appena € 250,00/€ 270,00.

Per completezza si allegano gli estratti conto dei due conti correnti bancari del debitore, ovvero l’estratto conto di [Cassa di Risparmio di Roma](#) ([DOC. 25](#)) e l’estratto conto di [Banca di Sicilia](#) ([DOC. 26](#)).

Dalle risultanze catastali di cui ai [DOC. 27](#) e [DOC. 28](#) emerge che il Sig. Fusco non è titolare di alcun bene né al Catasto terreni né al Catasto fabbricati.

Dalla consultazione della Agenzia Entrate Riscossione ([DOC. 29](#)) si evince altresì che l’istante non ha alcuna “posizione” in corso.

Infine dalla visura PRA si ricava la proprietà, in capo al Sig. Fusco, dal 7.02.2008, dell’autoveicolo [BMW 118i](#) ([DOC. 30](#)).

A corredo della predetta documentazione si aggiunge anche la stampa, tratta dal relativo sito, del cassetto fiscale della Agenzia delle Entrate ([DOC. 31](#)).

#### **RAGIONI DELL’INCAPACITÀ DI ADEMPIERE E SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA**

Le ragioni dell’incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nella sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti e la quota di stipendio pignorata.

Come già evidenziato, il Sig. Fusco non possiede beni liquidabili e l’importo dello stipendio mensile, al netto dell’accantonamento dovuto alla procedura esecutiva e delle rate dei due finanziamenti di [Banca di Sicilia](#) e [Cassa di Risparmio di Roma](#), non consente di attendere alle necessità basilari per garantire il mantenimento della famiglia.



Non risultano protesti a carico dell'istante ([DOC. 32](#)), né atti di disposizione negli ultimi cinque anni.

Il sovraindebitamento è stato determinato dal mutamento improvviso di una serie di circostanze. Di certo l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Al momento della sottoscrizione dei finanziamenti il Sig. Fusco era in grado di provvedere regolarmente al rimborso degli stessi, in quanto le rate degli ultimi due prestiti venivano e vengono corrisposte direttamente dal datore di lavoro, mentre le rate dei prestiti e sono state regolarmente corrisposte fino al verificarsi dell'incidente stradale che ha costretto il Sig. Fusco alla immobilizzazione e la Sig.ra M. a chiudersi a chiudersi l'attività per poter assistere il marito.

A ciò si aggiunga il permanere dello stato di disoccupazione della coniuge.

Alcuna colpa o negligenza può ravvisarsi nella condotta del Sig. Fusco, e

#### PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

In presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 3/2012, il ricorrente ha predisposto, con l'ausilio degli Avv.ti Erika Muccio e Bernard Catapano operanti presso l'Organismo di composizione della crisi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento allegata sub ALL. A.

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario).

In realtà nel caso di specie l'unico credito privilegiato, che sarà versato al 100%, è quello relativo alle spese della procedura da sovraindebitamento, mentre tutti gli altri crediti sono chirografari.

Le somme accordate ai creditori chirografari e saranno corrisposte secondo la seguente tabella:

Creditore	Capitale richiesto	Importo finanziato	Totale rate pagate	Residuo da pagare	Proposta di piano
	€ 25.000,00	€ 26.666,67	€ 19.551,94	€ 9.484,00	€ 2.700,00
	€ 25.000,00	€ 38.761,24	€ 19.364,94	€ 20.809,00	€ 6.000,00
	€ 27.000,00	€ 37.451,23	€ 19.451,25	€ 14.764,15	€ 4.200,00





	€ 25.000,00	€ 36.000,00	€ 19.500,00	€ 16.500,00	€ 4.650,00

Il piano proposto prevede una percentuale di soddisfazione dei crediti residui nella misura del 30% c.a. e contempla, in relazione alla tempistica di pagamento, la stima delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei coniugi e della minore.

Alla luce di tali considerazioni si è ritenuto ragionevole destinare in favore di ciascun creditore, e per la durata di 60 mesi, le seguenti rate:

Creditore	Rata mensile in base al piano
	€ 45,00
	€ 100,00
	€ 70,00
	€ 77,50
<b>TOTALE ESBORSO MENSILE DA PIANO</b>	<b>€ 292,50</b>

Tutto ciò premesso

Il Sig. Pasquale Fusco, rappresentato e difeso ut supra, chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Napoli, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012, Voglia fissare udienza, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, co. 3, L. 3/2012.

Con osservanza

Firenze-Napoli, 16 aprile 2021

(Avv. Francesca Torre)



Si allegano i seguenti documenti:

- **Relazione particolareggiata OCC** e **relativi allegati**,

(si procede con l'elenco dei prossimi allegati da ritenersi anticipati dalla locuzione DOC.):

1. .
2. .
3. .
4. .



5. [
6. ]
7. [
8. ]
9. ]
- 10.]
- 11.]
- 12.]
- 13.]
- 14.]
- 15.]
16. [
17. [
18. [
19. [
- 20.]
- 21.]
- 22.]
- 23.]
- 24.]
- 25.]
- 26.]
- 27.]
- 28.]
- 29.]
- 30.]
31. [
- 32.]
33. [
- 34.]

Il contributo unificato dovuto per la *seguinte controversia* è di € 98,00.

**Documento firmato digitalmente  
dall'Avv. Francesca Torre (C.F. TRR FNC 80D47 F656X)  
con firma rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3.**

(Avv. Francesca Torre)

